

Pubblicato il 17/01/2022

N. 00082/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00004/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Polignano a Mare, Comune di Polignano a Mare - Commissione Giudicatrice, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento,***

*previa emanazione di idonea misura cautelare,*

- della nota prot. n. 40310/2019 del 7.11.2019 a firma del Presidente della Commissione, con cui si comunica che l'istanza di autotutela, inoltrata dal ricorrente, per la corretta valutazione dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, è da ritenere irricevibile;
- della graduatoria definitiva pubblicata dal Comune di Polignano a mare in data 7/10/2019, riguardante "Assegnazione di n. 5 Autorizzazioni per l'Esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente ed Autovettura", nella parte in cui risulta attribuito al ricorrente, per la categoria A, il punteggio di 8,27, inferiore in relazione ai titoli dallo stesso posseduti e prodotti, con conseguente collocazione alla posizione n. 5 della suddetta graduatoria;
- dei verbali dei lavori della Commissione preposta alla valutazione dei titoli presentati dai candidati aspiranti, sui quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti all'esito della loro integrale conoscenza;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti; per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere l'adeguato punteggio rispetto ai titoli effettivamente posseduti sulla base dell'adeguata valutazione dei certificati prodotti e delle dichiarazioni rese, con conseguente corretto inserimento nella graduatoria in oggetto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza *ex art.* 116, comma 2 cod. proc. amm. presentata dal ricorrente in data 13.10.2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Rilevato che il ricorrente -OMISSIS- non ha depositato le cartoline di ricevimento delle notifiche a mezzo posta dell'istanza *ex art.* 116, comma 2 cod. proc. amm. effettuate nei confronti dei controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- (indicati nella stessa istanza a pag. 1);

Rilevato, altresì, che ai sensi della menzionata disposizione del codice del processo amministrativo "In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio";

Ritenuto che la previsione di cui all'art. 55, comma 6 cod. proc. amm., che consente al ricorrente non in possesso dell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta di provare la data di perfezionamento della notifica, producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste, costituisce norma di carattere eccezionale (applicabile al solo giudizio cautelare) non suscettibile di estensione analogica alla fattispecie di cui all'art. 116, comma 2 cod. proc. amm. oggetto del presente giudizio;

Ritenuto, pertanto, di ordinare al ricorrente di depositare le suddette cartoline di ricevimento (delle notifiche a mezzo posta dell'istanza *ex art.* 116, comma 2 cod. proc. amm. effettuate nei confronti dei controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-) entro il termine di giorni 10 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto, infine, che diversamente dal ricorso introduttivo notificato anche ad -OMISSIS- (soggetto inserito nella contestata graduatoria in posizione migliore rispetto a quella del ricorrente) la presente istanza *ex art.* 116, comma 2 cod. proc. amm. non è stata notificata a detto controinteressato;

Ritenuta, pertanto, la necessità, in relazione al presente giudizio incidentale *ex art.* 116, comma 2 cod. proc. amm., di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm. nei confronti di -OMISSIS-;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione Terza, così provvede:

1) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione (*i.e.* deposito delle cartoline di ricevimento delle notifiche a mezzo posta dell'istanza *ex art.* 116, comma 2 cod. proc. amm. effettuate nei confronti dei controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-);

2) ordina al ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica dell'istanza *ex art.* 116, comma 2 cod. proc. amm. e della presente ordinanza ad -OMISSIS- entro il termine perentorio di 5 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito presso la Segreteria di questo Tribunale del predetto atto di integrazione del contraddittorio entro 5 giorni dalla notifica.

Fissa la successiva camera di consiglio alla data del 2 marzo 2022.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Cocomile**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.